

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI OTTOBRE ●●●

30 LUNEDÌ  
VINI NOVELLI

**Immissione al consumo.** Dalle ore 00.01 di oggi è possibile immettere al consumo i vini novelli, salvo che nei disciplinari di produzione non sia espressamente previsto un termine successivo.

I documenti che accompagnano il trasporto di vini novelli estratti dagli stabilimenti di confezionamento prima di oggi devono riportare la dicitura «da non immettere al consumo prima delle ore 00.01 del 30-10-2017».

Si vedano al riguardo il decreto Mipaaf 13-8-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28-8-2012) che ha abrogato, tra gli altri, il decreto Mipaaf 13-7-1999.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-10-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

31 MARTEDÌ  
MODELLO REDDITI 2017

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2017) relativa all'anno d'imposta 2016. L'inoltro telematico può essere effettuato direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2017, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 18/2017 a pag. 30, nel quale viene spiegato come consultare online la Guida a Redditi 2017, e n. 26/2017 a pag. 31.

Si ricorda che il termine, già previsto per il 30 settembre scorso, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26-7-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28-7-2017); si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 29/2017 a pag. 28 e n. 33/2017 a pag. 33.

## MODELLO IRAP 2017

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Irap 2017 per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta 2016, istituita con decreto legislativo n. 446 del 15-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Si ricorda che quest'anno la dichiarazione Irap interesserà le aziende agricole solo per le attività non soggette all'aliquota dell'1,9%, quali l'attività agrituristica, di allevamento di animali con terreno non sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, le attività connesse non comprese nel reddito agrario e le altre attività rientranti nel reddito d'impresa.

L'invio telematico può essere effettuato con le stesse modalità previste per il modello Redditi 2017 riportate nella precedente scadenza alla quale si rimanda anche per i riferimenti della proroga del termine di presentazione e degli articoli della nostra rivista.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Irap 2017 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## MODELLO 770/2017

**Presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2017.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che il termine, già previsto per il 31 luglio scorso, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26-7-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28-7-2017), come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 29/2017 a pag. 28.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017  
PER COMPENSI 2016

**Invio telematico.** I sostituti d'imposta che, avendo corrisposto nel 2016 redditi non dichiarabili con il modello 730 (come quelli di lavoro autonomo non occasionale), non hanno trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7-3-2017 i dati contenuti nelle certificazioni uniche rilasciate agli interessati, possono provvedervi entro oggi senza applicazione di sanzioni.

Si veda al riguardo il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 3-3-2017 che ha confermato per il 2017 quanto già chiarito per il 2015 e il 2016 con le circolari n. 6/E del 19-2-2015 e n. 12/E dell'8-4-2016; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

La certificazione unica 2017, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sempre sul sito più sopra richiamato.

## IVA

**Adeguamento ai parametri.** I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Redditi 2017, devono entro oggi versare con il modello F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Redditi 2017.

**Richiesta di rimborso infrannuale.** L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, così come modificato con l'articolo 13 del dlgs n. 175 del 21-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2014), detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2017 devono

quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 2° trimestre il codice è 6038) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per quanto riguarda le ultime novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano quelle introdotte con l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-6-2017).

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda al nuovo modello Iva TR con relative istruzioni ministeriali, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4-7-2017, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si vedano anche gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 13/2017 a pag. 32 e n. 27/2017 a pag. 28.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

#### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2016 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2017 in base al rispettivo modello Redditi 2017, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 33/2017 a pag. 69.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzio-

ni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2017, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 18/2017 a pag. 30, nel quale viene spiegato come consultare e scaricare online la speciale guida a Redditi 2017, e n. 26/2017 a pag. 31.

#### INPS (GESTIONE EX SCAU)

##### Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 3° trimestre 2017, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31.

Per altre novità sulla compilazione della denuncia si vedano, tra i tanti, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 35/2016 a pag. 30 e n. 45/2016 a pag. 30.

#### INPS

##### Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di settembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

#### DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

**Presentazione modello 503 AUT.** I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2016 e di quelli presunti per il 2017 (modello 503 AUT), al

netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Anche quest'anno il suddetto adempimento interesserà pochi soggetti poiché dall'1-1-2009 molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro.

Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione pari a un anno della pensione.

Ad ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

#### ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

**Remissione in bonis.** Coloro che non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni e adempimenti fiscali per l'accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali (a esempio la comunicazione all'Enea per la detrazione 65% per il risparmio energetico), i cui termini di presentazione sono scaduti dopo il 30-9-2016, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 250 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27, alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 28-9-2012 e agli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Redditi 2017 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2015 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2016 dovuti in base al modello Unico 2016 ovvero hanno presentato il modello Unico 2016 con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Irap 2017 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo dell'imposta per l'anno 2015 e/o l'acconto dell'imposta per l'anno 2016 dovuti in base al modello Irap 2016 ovvero hanno presentato il modello Irap 2016 con dati infedeli;
- i sostituti d'imposta, che presentano entro oggi il modello 770/2017 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2016, ovvero hanno presentato i modelli 770/2016 Semplificato e/o Ordinario con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione ridotta a un ottavo del minimo e con gli interes-

si di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,2% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2016 e allo 0,1% per i restanti giorni che cadono nel 2017.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Per quanto riguarda gli aspetti penali in caso di omesso versamento delle ritenute si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2016 a pag. 31.

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2017 a pag. 33.

#### SCHEDA CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime specia-

le agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

#### REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-10-2013;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-10-2015;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-10-2013 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-10-2013 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-10-2015.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2017 a pag. 78.

#### TOSAP

**Pagamento quarta rata.** Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.